

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1557-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI)

(RELATORE MARTINAZZOLI)

Comunicata alla Presidenza il 5 marzo 1982

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo sulla trasmissione
delle richieste di gratuito patrocinio, adottato a Strasburgo
il 27 gennaio 1977

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 AGOSTO 1981

ONOREVOLI SENATORI. — A seguito di una specifica risoluzione adottata dalla IX sessione della Conferenza dei Ministri europei della giustizia, il Consiglio d'Europa, fin dal 1974, ha posto allo studio il problema di assicurare alle persone che risiedono nel territorio di uno Stato membro, la possibilità di ottenere l'assistenza giudiziaria gratuita di un altro Stato membro indirizzando la domanda alle competenti autorità del Paese di residenza le quali, poi, sono tenute a trasmetterla alle autorità dell'altro Stato.

L'Accordo in esame costituisce appunto il risultato dell'attività svolta da un apposito comitato di esperti del Consiglio d'Europa e riveste un indubbio interesse in quanto, tra l'altro, semplifica i meccanismi già esistenti di trasmissione delle domande di assistenza giudiziaria fissati nella Conven-

zione dell'Aja del 1° marzo 1954, di cui anche l'Italia è firmataria.

Mentre per i contenuti specifici dell'Accordo si rinvia alla relazione governativa che accompagna il disegno di legge in esame, si rileva che questo strumento internazionale — che, secondo principi che hanno ispirato il Consiglio d'Europa, è destinato ad attenuare gli ostacoli di carattere economico che spesso intralciano l'accesso alla giustizia da parte delle persone di modeste condizioni — potrà rivelarsi di grande utilità soprattutto per i nostri emigrati.

Per il suo valore e per il suo interesse, la Commissione affari esteri raccomanda, pertanto, all'Assemblea di autorizzarne la ratifica.

MARTINAZZOLI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DAL GOVERNO

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo sulla trasmissione delle richieste di gratuito patrocinio, adottato a Strasburgo il 27 gennaio 1977

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo europeo sulla trasmissione delle richieste di gratuito patrocinio, adottato a Strasburgo il 27 gennaio 1977.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 10 dell'Accordo stesso.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo sulla trasmissione delle richieste di assistenza giudiziaria gratuita, adottato a Strasburgo il 27 gennaio 1977

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo europeo sulla trasmissione delle richieste di assistenza giudiziaria gratuita, adottato a Strasburgo il 27 gennaio 1977.

Art. 2.

Identico.